

Et surtout, les formules de Julien et d'Ulpian ne sont-elles que deux solutions techniques au problème que soulève l'indivision? Ou bien traduisent-elles deux conceptions profondément différentes de l'indivision, l'une voyant dans l'indivisaire le maître éventuel de toute la chose commune, l'autre le limitant strictement à sa part? S'il en était ainsi, il faudrait rechercher les raisons de cette double attitude. En se souvenant, qu'au moins dans les campagnes, le *consortium* subsistait encore à la fin de la République, on serait conduit à se demander si ce dualisme ne témoigne pas de survivances de l'antique régime communautaire dans un droit où triomphent les principes de l'individualisme juridique?

JEAN GAUDEMET

NOTA. — ¹ On notera d'ailleurs que la ripartition des Jurisconsultes n'est plus ici celle du schéma que propose M.B., car on trouve d'une part, Neratius, Julien, Ulpian, de l'autre Marcellus, Mauricien, Papinien.

TAGLIACARTE.

1. In un'epoca in cui sembra quasi di rigore raccogliere « Studi in onore » a stuoli di volumi, colpisce, e non sgradevolmente, la sobria misura con cui i nostri colleghi austriaci e germanici hanno onorato, nella ricorrenza del suo settantesimo compleanno (1958), un anno avanti la sua fine terrena (14 marzo 1959), Artur Steinwenter. Due volumetti: il primo costituito da articoli dello stesso Steinwenter preceduti da un indirizzo di Max Kaser, suo allievo [A. S., *Recht und Kultur. Aufsätze und Vorträge eines österreichischen Rechtshistorikers* (Graz-Köln 1958) p. 71]; il secondo costituito da studi di storia del diritto, di papirologia giuridica, di diritto civile moderno a lui dedicati, in numero di otto, dai professori della Facoltà giuridica di Graz [*Festschrift Artur Steinwenter zum 70. Geburtstag* (Graz-Köln 1958) p. 165]. Dalla lettura dei due volumetti (che portano, rispettivamente, i numeri 2 e 3 delle *Grazer Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien*) scaturisce in modo forse quasi insospettato la pienezza di cultura, la vastità di interessi, la finezza di notazioni di un uomo, che eravamo abituati a conoscere, quanto meno all'estero, da un angolo visuale troppo « romanistico » e limitato. I sette articoli di *Recht und Kultur* toccano, e vorrei dire sapientemente accarezzano, argomenti di teoria generale, di storiografia giuridica, di legislazione, costituendo in gran parte, per il pubblico dei romanisti, una gradita rivelazione: rivelazione, oltre tutto, della partecipazione piena e vera del grande indagatore alla vita del diritto moderno in ogni sua manifestazione. E gli studi contenuti nella *Festschrift* danno, a loro volta, la prova di come e di quanto abbia influito la personalità così poliedrica dello S. nel suo ambiente accademico: non è cosa da poco, infatti, che una sola Facoltà giuridica riesca a mettere insieme studi di tanta varietà e, nel contempo, di così alto e omogeneo livello scientifico. Artur

Steinwenter, che ha dato tante prove, nella sua lunga vita, di preferire la penombra e il raccoglimento della sua fascinosa Università ad ogni suggestione di più appariscenti « carriere » che gli si offrivano; Artur Steinwenter, dicevo, ha certamente gradito questo omaggio casalingo assai più di quello, che non sarebbe stato difficile rendergli, di una batteria, l'ennesima, di volumi di scritti a lui dedicati dagli studiosi di tutto il mondo. [A. G.]

2. Lo Schulting, nelle sue note introduttive alla edizione della *lex romana Burgundionum* del 1717, tentò di identificare i numerosi rinvii della *lex* ad altre fonti; e in tale indirizzo fu seguito — con maggiore acume e spregiudicatezza — dal Barkow, autore dell'unica monografia sinora esistente sull'argomento [BARKOW, *Lex romana Burgundionum* (1826)]. Il Roels [W. ROELS, *Onderzoek naar het gebruik van de aangehaalde bronnen van romeins recht in de Lex romana Burgundionum* (1958)] riesamina a fondo il problema, chè i progressi della ricerca storica e giuridica del nostro secolo impongono — secondo l'a. — una visione nuova e diverso atteggiamento metodologico. In contrasto con la *communis opinio*, egli ritiene che la *lex Burgundionum* — tradizionalmente il modello per la redazione della *lex Romana* — fu promulgata sia per i Romani che per i Burgundi. Conclusione, questa, che, vista alla luce delle notevoli e frequenti contraddizioni riscontrabili nei due testi, rende ancor più complessi ed oscuri i rapporti fra le due leggi. L'a., sempre in contrasto con la dottrina dominante, respinge la ipotesi per cui la *lex Romana* fosse redatta sul modello di una *lex Burgundionum* più antica di quella — a noi pervenuta — del 517. Egli sottopone i singoli titoli e problemi ad una accurata indagine, fondantesi assai spesso su rigorosi confronti testuali e, talvolta, sulla ricerca di fonti originarie; una indagine che lo induce a concludere per una parentela superficiale fra la *lex Romana* e la *lex Burgundionum*. [F. G.]

3. L'*Histoire du droit et des institutions de l'Église en Occident*, diretta da Gabriel Le Bras, si è accresciuta di un ampio volume di Jean Gaudemet, con prefazione dello stesso Gabriel Le Bras, su *L'Église dans L'Empire Romain (IVe-Ve siècles)* [Paris 1959, pp. VIII+770]. In quest'opera veramente fondamentale, l'illustre autore traccia la storia della Chiesa nei sec. IV e V, quando, finite le lotte, i martirii, i tempi eroici, essa, ben meritando l'appellativo di trionfante, si trovò di fronte all'immense compito di darsi un ordinamento tale da sfidare i tempi. Per dare l'idea della immensa mole di lavoro, affrontata con profonda intelligenza dal G., basterà citare i titoli dei libri e dei capitoli in cui l'opera è divisa: Introduzione (pp. 1-50) sulla Chiesa trionfante (Quadro storico, geografico, sociale); Libro I dedicato alla organizzazione della Chiesa (pp. 51-486) e diviso in cinque capitoli: Il popolo fedele, Gli stati personali nella Chiesa, Gli elementi del potere, L'ordinamento interno, La teoria del diritto e della legge; Libro II (pp. 487-591), relativo ai rapporti tra la Chiesa e la Cittadinanza e diviso in quattro capitoli: Lo Stato ed il diritto secolare, La Chiesa e la vita familiare, Economia e società, La Chiesa e la cultura pagana; Libro III (pp. 591-712), inerente alla vita religiosa e diviso in tre capitoli: La preoccupazione dell'unità, I legami culturali, I

mezzi di salvezza. Come si vede, nulla è stato tralasciato: ogni capitolo di questa opera potrebbe essere da solo un'apprezzata monografia, tanta è stata la cura minuziosa, paziente ed intelligente, che l'autore ha profuso in essa. Né l'ampiezza della materia trattata ha inciso minimamente sulla linearità della esposizione: il Gaudemet, fornito di efficacissima capacità di sintesi, ha colto l'essenziale in tutto.

Dispiace che non sia questa la sede adatta per parlare diffusamente dell'opera, ma su due punti vorrei almeno richiamare l'attenzione, e cioè: sulla trattazione dedicata alla teoria del diritto e della legge (Libro I, cap. V) e sulla trattazione relativa all'influenza delle dottrine cristiane sul Diritto Romano (sez. II del cap. I, Libro II).

Nel parlare della teoria del diritto e della legge, l'a. ha polarizzato il discorso intorno a tre temi: la giustizia, il diritto naturale, il diritto divino, che sono poi i punti in cui il Cristianesimo ha più profondamente mutato, e diremmo contaminato, l'originale concetto romano. La Giustizia cristiana si fonda sulla pietà, sull'equità, sull'uguaglianza, sull'amore e la fraternità che deve regnare tra tutte le creature di Dio; per i Romani invece la Giustizia non è astrazione filosofica o religiosa, nè inerte idealità, ma una realtà concreta, si presenta come sintesi della vita sociale per quello che può interessare il diritto. Conciliazione e superamento di interessi contrastanti, la « giustizia » romana è intessuta di materia e di spirito, di morale e di opportunità, di passato e di avvenire, di tradizione e di rinnovamento: importa continuità che dà ai rapporti umani sicurezza, intesa questa non come immobilità, ma come possibilità di sviluppo continuo: essa diventa, invece, nel concetto cristiano, pietà ed implica l'indulgenza e l'amore verso il prossimo, il che non costituisce il frutto di una semplice evoluzione, ma una costruzione completamente differente, che ha perduto ogni contatto con il punto di partenza. Eguale sorte subisce il diritto naturale. Poichè i Padri della Chiesa erano filosofi, teologi, moralisti, ma non giuristi, la loro legge naturale è di un ordine superiore, filosofico più che giuridico; diventa precetto evangelico riassumendosi nel « Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te stesso ». Il diritto divino assume, pertanto, in questa epoca una importanza che presso i classici, restando esso fuori della speculazione giuridica, non aveva mai avuto, e si può riassumere in ciò che gli Apostoli ed i Concilii Ecumenici, ispirati dallo Spirito Santo, hanno stabilito.

Non è facile determinare quale fu l'influenza del Cristianesimo sul diritto romano: nessuno la contesta, ma il ruolo che bisogna riconoscerle resta molto discusso. Si tratta, infatti, di una influenza che fu più morale che tecnica, esercitata in massima parte dalle dottrine della Patristica. Il più efficace mezzo di penetrazione fu indubbiamente dato dalle Costituzioni Imperiali; quanto però al loro effetto pratico, la frequenza stessa delle Costituzioni ed i passi indietro che molte volte gli imperatori furono costretti a compiere lasciano supporre una dura resistenza. Profonda fu invece l'influenza del Cristianesimo sul diritto familiare: la proibizione del matrimonio tra *adfines*, le sanzioni che

colpiscono la rottura ingiustificata di un fidanzamento, le restrizioni alla libertà di divorzio, lo sfavore nei riguardi delle seconde nozze, la protezione degli interessi pecuniari dei figli di primo letto, la lotta contro l'esposizione dei neonati e la vendita dei figli o gli altri eccessi della *patria potestas*, sono troppo conformi alle vedute della Chiesa perché la sua influenza possa essere messa in dubbio. E' strano, all'incontro, come nessuna moderazione la religione cristiana abbia potuto esercitare sul diritto penale, la cui severità è spesso crudeltà nell'epoca postclassica, sì che niente ha a che vedere con la misericordia evangelica.

-Non potremmo meglio concludere questo brevissimo e frammentario accenno ad una opera tanto viva, che ricalcando le parole dedicate all'autore da Gabriel Le Bras: il Gaudemet ci presenta un'opera sempre originale, sia che ci scopra nuovi orizzonti, sia che c'inquadri tutta la ricchezza delle fonti che da trent'anni egli ha esaminato ed esamina senza stancarsi. E' un'opera, la sua, che magistralmente ci illumina sul periodo in cui nasce la prima civiltà comune a tutto l'Occidente. [A. G.].

4. Il saggio di Sebastiano CRUZ, *Caràcter crediticio da « solutio » na época clássica do direito romano* (Coimbra 1957, pp. 97), è un'ennesima prova delle « sorprese » che riserbano le fonti anche contro le più autorevoli e consolidate *opiniones doctorum*. L'occasione di questo fruttuoso ritorno alle fonti è data dalla constatata ambiguità di significati, che la letteratura e i legislatori civili attribuiscono al termine « pagamento », cui invece il parlar corrente si è sempre fermamente limitato ad assegnare il valore di « dare del denaro ». La ricerca romanistica ha anche qui la funzione di chiarire storicamente il « come » si sia giunti a tanta ampiezza di accezioni. L'a. critica la definizione della *solutio* come modo di estinzione dell'obbligazione: l'estinzione è solo un effetto e l'ultimo della *solutio*, il cui fine primario è quello di realizzare l'obbligazione anziché di estinguerla. In epoca arcaica, distinguendosi nella struttura dell'*obligatio* il debito e la responsabilità, la *solutio* valse ad indicare lo scioglimento del *nexus* dal vincolo materiale di prigionia, mediante pagamento di una somma di danaro. Divenuta l'*obligatio* in età classica da soggezione personale diritto di esigere la prestazione del debitore, la *solutio* sarebbe diventata null'altro che un modo di adempimento della prestazione, comprendente tanto il *dare* che il *facere, non facere, praestare*. A questo punto l'a. stralcia da un buon numero dei più eminenti studiosi di diritto romano, che hanno sostenuto questa troppo comprensiva e generalizzante definizione, per meglio far rilevare la novità dei risultati delle sue esegesi e letture di testi. Dai quali ottiene: a) che *solvere* e *solutio* in età classica valgono sempre in primo luogo come *dare, datio (pecuniam-ae)* e poi *dare, datio (certum-i)*; b) che la estensione dalla *pecunia* alla *res certa* è dovuta all'estensione dell'oggetto di *credere, creditum*, cui la *solutio* è contrapposta. E' proprio dalla bipolarità *credere-solvere, creditum-solutio*, che nasce il titolo di questo saggio sul carattere « crediticio » della *solutio*. « *Credere* » è etimologicamente il *certum dare*, in particolare il *certum dare* della *pecunia numerata* a titolo di mutuo. Quest'am-